

**CORTE DI CASSAZIONE**; sezione VI civile; ordinanza 2 aprile 2013 n. 7972; Pres. SALME'; Est. DOGLIOTTI. P.M. (RUSSO). *Conferma Trib. Roma 3 agosto 2009 n. 16837.*

***Esecuzione forzata – Assegno di mantenimento in favore dei figli – Mancato pagamento – Atto di precetto – Motivi di opposizione – Prolungata permanenza del figlio presso il genitore onerato nel periodo estivo – Rilevanza – Esclusione – Fattispecie*** (Cod. civ., artt. 147, 148 e 155).

«Il contributo per il mantenimento del figlio minore è determinato in una somma fissa mensile, in funzione delle esigenze rapportate all'anno, e, quindi, prescinde dalla modalità di frequentazione e di soggiorno della prole presso ciascun genitore, anche nell'ipotesi in cui sia stato disposto l'affidamento condiviso e, tuttavia, il figlio sia stato prevalentemente collocato presso uno dei genitori o, comunque, sia stato disposto un assegno di mantenimento a carico di un genitore (Nella specie, la S.C., in applicazione del riferito principio di diritto, ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato l'opposizione proposta dal padre non collocatario al precetto con cui l'altro genitore gli aveva intimato il pagamento dell'assegno di mantenimento della figlia anche per il periodo estivo, non attribuendo alcuna rilevanza alla circostanza che, per due mesi consecutivi, egli aveva provveduto in via esclusiva al mantenimento della minore)» (*massima affidamentocondiviso.it*) (1)

---

(1) La pronuncia in rassegna risponde al quesito di diritto se, durante i periodi di permanenza del figlio con il genitore non collocatario ed obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, quest'ultimo sia tenuto a versare il relativo importo all'altro genitore, affermando che tale obbligo persiste, in quanto, anche sotto la vigenza della nuova legge sull'affidamento condiviso, l'assegno di mantenimento per il figlio minore è determinato in una somma fissa mensile in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno e prescinde, quindi, dalle modalità di frequentazione e di soggiorno del figlio presso il genitore non affidatario (oggi, non collocatario) anche nel periodo estivo.

In dottrina, in senso conforme al principio di diritto affermato nella pronuncia in rassegna, è stato affermato che, salvo casi eccezionali caratterizzati da permanenze piuttosto lunghe del figlio presso il genitore non collocatario, quest'ultimo è tenuto a corrispondere sempre l'assegno di mantenimento, in quanto: «l'assegno è determinato anche tenendo conto che per un certo periodo (fine settimana alternati, quindici giorni o un mese in estate) il minore rimarrà con l'altro genitore, e del resto esso non viene utilizzato soltanto per le spese correnti, ma pure per l'acquisto di beni durevoli (ad es., indumenti, libri, ecc.) su cui evidentemente non incide affatto la permanenza presso un genitore rispetto all'altro» (così M. DOGLIOTTI - A. FIGONE - F. MAZZA GALANTI, *Codice dei minori*, Torino, 74).

Tuttavia, il superiore principio di diritto non esclude che, per periodi determinati, il diritto all'assegno di mantenimento dei figli minori (che costituisce un'obbligazione di durata, correlata ad un interesse variabile nel tempo e che forma oggetto di prestazioni necessariamente periodiche e collegate tra loro, ma dotate singolarmente di autonomia) possa estinguersi in virtù di un eventuale accordo (espreso o tacito) tra le parti ed opponibile in sede di opposizione a precetto, nonostante che, in questa sede, non si possono dedurre fatti sopravvenuti (da far valere, unicamente, col procedimento di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio).

In tal senso, una pronuncia di merito ha affermato che: «non può escludersi, in particolare, un tacito assenso del coniuge collocatario del minore - laddove questi nulla opponga, per ragioni contingenti, al momentaneo trasferimento di domicilio del figlio presso l'altro genitore (o presso terzi) per un periodo ben superiore al diritto di visita - a che l'altro genitore provveda integralmente al mantenimento in via diretta al mantenimento ordinario, con conseguente sospensione dell'assegno in denaro (nel qual caso non è necessario imporre comunque una modifica delle condizioni ex art. 710 c.p.c., oltretutto da avanzare in tempi ristrettissimi e per ottenere un provvedimento di modifica limitato nel tempo); che l'accordo integrante una *datio in solutum* (art. 1197 c.c.), ossia una prestazione diversa consentita dal creditore, se è pur vero che, in materia di famiglia, viene ad incidere sulla modalità stessa della prestazione degli obblighi di natura economica demandata al giudice (cui compete la scelta in ordine alla misura e modalità del mantenimento diretto ovvero indiretto ex art. 155 c.c., non può tuttavia ritenersi affetto da nullità se non contrastante con gli interessi del minore» (Trib. Catania 14 dicembre 2010, inedita, in fattispecie in cui era incontrovertito il mutamento di domicilio del figlio minore, per un lungo periodo di tempo, a causa della degenza della madre collocataria e non appariva implausibile un tacito accordo tra i genitori nel senso che il padre, in tale lasso di tempo, avrebbe provveduto integralmente, in via diretta, al mantenimento del figlio, con conseguente sospensione dell'assegno).